



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 11.09.2023

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLA BIRRA" 15 – 16 SETTEMBRE 2023 IN FRAZ. SAN GIUSEPPE. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI E DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN BOTTIGLIE O ALTRE CONFENZIONI DI VETRO E LATTINE.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 15 – 16 settembre 2023 si terrà presso la Fraz.S.Giuseppe, la manifestazione denominata "Festa della birra" organizzata dal Borgo dei Cappuccini, che prevede la somministrazione di alimenti e bevande;

Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
- la Circolare della Prefettura di Torino del 26.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Istruzioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare della Prefettura di Torino del 03.08.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Modelli organizzativi";

Considerato che gli eventi previsti, per le modalità di realizzazione, richiameranno un discreto afflusso di pubblico, con un elevato consumo di bevande, anche alcoliche e superalcoliche;

Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

agli organizzatori della manifestazione, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:

1. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
2. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro o altre confezioni in vetro o lattine.
3. è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
4. è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in bottiglie, bicchieri di vetro, in contenitori di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

La presente ordinanza si applica all'area della manifestazione nel periodo di svolgimento della festa dalle ore 20 alle ore 24.00 del 15 settembre 2023 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 16 settembre 2023.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Borgo dei Cappuccini;
- Al Prefetto di Torino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
- Al Comando di Polizia Stradale e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

